

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1985)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1975

Attribuzione di un supplemento giornaliero di indennità per
servizi di istituto alle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Per fronteggiare il massiccio incremento della criminalità e dell'attività terroristica si sta rendendo necessario richiedere al personale appartenente alle forze di polizia un accresciuto impegno dell'attività già estremamente onerosa, che si estrinseca, ancor più che nel passa-

to, in prestazioni particolarmente stressanti, che si protraggono con sempre maggior frequenza oltre i consueti turni e in ore notturne e festive.

In considerazione di tali condizioni in cui il personale dei Corpi di polizia è tenuto ad operare, si pone la indispensabile esigenza di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvedere, sia pure nei limiti imposti dalla attuale delicata situazione del bilancio statale, ad un adeguamento dell'indennità per il servizio d'istituto corrisposta agli appartenenti dell'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia.

Per ovvi motivi di parità di trattamento l'adeguamento va esteso anche ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge costituito di due articoli.

Col primo articolo si dispone in favore del personale dei predetti Corpi, identificati espressamente attraverso la tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, ed il richiamo che l'articolo 1 di detta legge fa all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969,

n. 967, un supplemento dell'indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio.

Tale supplemento è, invece, di lire 1.800 giornaliero per le giornate di lavoro che cadono nelle festività nonché per i turni di servizio notturni.

Si è ritenuto di dover attribuire tale supplemento di indennità soltanto al personale militare, in quanto il personale civile gode dell'attribuzione di compensi per lavoro straordinario.

Con il secondo articolo viene abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, che prevede in favore degli agenti di custodia una gratifica per prestazioni particolari e che per effetto delle norme che si propongono all'approvazione non ha più ragione di essere.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.